



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud.13/05/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23945/2021 R.G. proposto da:

GIULIA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato

), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso.

-ricorrente-

contro

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE P. MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA, INTER
PARTNER ASSISTANCE S.A. DI ROMA, AXA ASSICURAZIONI SPA

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 333/2021 depositata il 12/02/2021.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2024
dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA

1. Giulia conveniva avanti al Tribunale di Venezia l'Istituto d'Istruzione superiore P. di Padova ed il Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca perché ne fosse riconosciuta la responsabilità solidale, con conseguente condanna al risarcimento, nella causazione del danno da lei subito a seguito di un infortunio, in data 9 ottobre 2012, durante la lezione di educazione fisica.

A sostegno della domanda, in particolare, allegava: a) che nell'anno 2012 frequentava l'Istituto di Istruzione Superiore P. di Padova; b) che in data 9 ottobre 2012, su istruzione degli insegnanti presenti, stava eseguendo un esercizio di educazione fisica consistente nel giocare a rugby con i compagni di scuola in un cortile interno della palestra; c) che le squadre erano formate da due ragazzi per parte; d) che essa esponente, a seguito di una colluttazione con la squadra avversaria, che cercava di sottrarle la palla di mano, veniva strattonata cadendo rovinosamente all'indietro e sbattendo la nuca contro il pavimento in cemento.

Affermava sussistere la responsabilità dell'istituto scolastico ex artt. 1218 e 2048 cod. civ., in quanto i docenti, durante l'orario scolastico, avevano permesso agli alunni di fare un gioco intrinsecamente pericoloso in un ambiente assolutamente inadatto, dal pavimento in cemento, senza prendere le dovute precauzioni.

1.1. Si costituivano l'Istituto ed il Ministero, in via preliminare chiedendo ed ottenendo autorizzazione alla chiamata in causa di Inter Partner Assistance s.a., nonché della coassicuratrice Axa Assicurazioni s.p.a.; nel merito chiedevano il rigetto della



domanda attorea, anche precisando che non si trattava di una vera e propria partita di rugby, bensì di esercizi propedeutici alla pratica del rugby, e che la pavimentazione della palestra era in linoleum.

Si costituivano resistendo le terze chiamate compagnie assicurative.

1.2. Con sentenza n. 2030/2019 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda.

2. Avverso tale sentenza Giulia proponeva appello.

Col primo motivo di gravame censurava l'impugnata sentenza affermando che: a) erroneamente il tribunale aveva escluso la pericolosità dell'esercizio svolto da essa appellante; b) invero, agli studenti coinvolti era richiesto di bloccare il proprio avversario strappando le due fibbie presenti sulla cintura prima che lo stesso passasse la palla indietro al compagno, ed era evidente che tale condotta poteva facilmente portare ad esercitare un particolare vigore proprio in un punto fondamentale per l'equilibrio, come quello del bacino in corrispondenza della cintura, con conseguente rischio di caduta in alcun modo attutita; c) inoltre la teste Francesca aveva dichiarato che essa oltre ad essere stata strattonata e placcata, era stata anche spinta dai componenti della squadra avversaria; d) non vi era prova che il pavimento fosse in linoleum, materiale comunque inidoneo perché scivoloso; e) non erano applicabili i principi in tema di infortunio sportivo trattandosi di lezione di educazione fisica.

Col secondo motivo di gravame lamentava che: a) erroneamente il Tribunale aveva escluso che il fatto potesse ricondursi alla responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ.; b) sussisteva un vero e proprio dovere di protezione per cui la scuola era tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari; c) invece non erano state prese le dovute precauzioni.



Col terzo motivo di gravame assumeva che: a) ^{Numero sezionale 1802/2024} ~~sussisteva~~ ^{Numero di raccolta generale 20790/2024} ~~civ. in~~ ^{Civ. pubblicazione 25/07/2024} comunque anche una responsabilità ex art. 2048 cod. ~~civ. in~~ quanto per il tempo della prestazione scolastica l'insegnante rispondeva per violazione degli obblighi di sorveglianza, vigilanza ed educazione; b) era erroneo l'assunto del tribunale secondo cui la scuola aveva adottato idonee misure precauzionali.

Si costituivano, resistendo al gravame, l'Istituto scolastico, il Ministero ed entrambe le compagnie assicurative.

2.1. Con sentenza n. 333/2021 del 12 febbraio 2021 la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello.

3. Avverso tale sentenza Giulia propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L'Istituto scolastico, il Ministero ed entrambe le compagnie assicurative restano intimate.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-*bis*.1, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 2048 cod. civ., per insussistenza della prova liberatoria".

La ricorrente assume sussistere, da parte della corte territoriale, una violazione dell'art. 2048 cod. civ. ed in tal senso argomenta, rilevando che è stata erroneamente ritenuta integrata la prova liberatoria gravante sull'istituto scolastico.

La corte territoriale, in particolare, avrebbe omesso di considerare che l'attività svolta, proposta come un semplice gioco ovvero come un'esercitazione curriculare nell'ambito del programma di educazione fisica finalizzata ad avvicinare gli studenti alla pratica del rugby, in realtà portava con sé tutti i rischi connessi a tale sport, rispetto ai quali non erano state adottate le necessarie cautele e misure, tenuto conto del



contesto, della minore età e dell'indole degli allievi.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 1218 cod. civ.; natura contrattuale della responsabilità dell'Istituto scolastico e del corpo docente".

Lamenta, richiamando un precedente di legittimità (Cass., 26/07/2019, n. 20285) che la corte territoriale ha trascurato di considerare, nel rigettare il gravame, che la sentenza di prime cure erroneamente qualificava la fattispecie in esame inquadrandola nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 cod. civ., mentre avrebbe dovuto essere ravvisata la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., in quanto la danneggiata al momento dell'infortunio verificatosi durante l'ora di educazione fisica, era per l'appunto una studentessa regolarmente iscritta presso l'Istituto scolastico.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., n. 5, per l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fattore controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In merito alla pericolosità delle condizioni di gioco, sulla inidoneità della pavimentazione della palestra e in merito alla dinamica dell'incidente".

Lamenta che la sentenza impugnata sarebbe assolutamente carente sotto il profilo motivazionale, in relazione a plurimi elementi fattuali decisivi ai fini della risoluzione della controversia fra le parti in causa, dato che la corte territoriale si è limitata ad effettuare poche e scarse considerazioni in relazione alle condizioni di gioco, trascurando di considerarne la pericolosità.

4. Il primo motivo è infondato.

La decisione impugnata è conforme ai principi della materia enunciati da questa Suprema Corte, che ha già avuto modo di affermare che: "In tema di danni conseguenti ad un infortunio



sportivo subito da uno studente durante una gara svolta all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto" (così Cass., 10/04/2019, n. 9983; Cass., 08/04/2016, n. 6844; Cass., 14/10/2003, n. 15321).

Le condizioni di applicabilità della norma si traducono dunque in un fatto costitutivo, l'illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare nonostante la predisposizione di tutte le idonee cautele, che va provato dalla scuola (così Cass., 14/10/2003, n. 15321).

E' stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una



violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell'alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n. 20908).

4.1. Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha, nell'impugnata sentenza, fatto piena e corretta applicazione.

E' rimasto nella specie dai giudici di merito accertato: a) che non si trattava di una partita di rugby, bensì di un esercizio di educazione fisica consistente nel simulare una fase di gioco all'interno della palestra, precisando che "si bloccava la persona, ma non c'era placcaggio" (cfr. testimonianza di Giulia, teste introdotto dalla stessa b) che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nei suoi programmi di educazione fisica relativi alle scuole superiori include la pratica sportiva e lo svolgimento di esercizi ginnici e/o di gare tra contrapposte squadre di studenti; peraltro nel caso di specie non si trattava di pratica sportiva in senso proprio, ma di un esercizio propedeutico alla pratica sportiva del rugby, come si è detto caratterizzato da limitato contatto fisico; c) che un istruttore di rugby aveva adeguatamente illustrato l'esercizio agli alunni, ed era rimasto presente durante lo svolgimento dello stesso, unitamente a tre insegnanti; d) che il pavimento della palestra era in linoleum, materiale normalmente usato nelle palestre proprio perché attutisce i colpi.



La corte territoriale, nel rigettare il gravame, ha inoltre espressamente rilevato che "Il giudice di primo grado, dopo aver attentamente esaminato le risultanze istruttorie, ha correttamente escluso la pericolosità dell'esercizio, anche tenuto conto dell'età delle ragazze (14 anni)", ed è pervenuta a concludere che "la condotta delle alunne che componevano la squadra avversaria a quella dell'attrice è stata repentina ed imprevedibile" (p. 9 dell'impugnata sentenza), pertanto ravvisando avere la scuola fatto quanto doveva per assolvere all'obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. e ritenendo essersi il sinistro nella specie verificato con modalità tali da non potere essere impedito, e rientrare l'evento nell'alea normale dell'attività sportiva cui la studentessa, odierna ricorrente, ha preso parte durante l'ora di educazione fisica.

4.2. Corretta risulta dunque la motivazione svolta in punto di diritto, mentre rispetto alle valutazioni in fatto, motivate in riferimento alle risultanze istruttorie acquisite, resta escluso il sindacato di legittimità (v. tra le tante Cass., 09/06/2014, n. 12928 e Cass., 9644/2016 cit.: "la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili").

4.3. Sotto la formale invocazione della violazione di legge, anche lamentando la mancata riconduzione della fattispecie in esame al disposto dell'art. 2050 cod. civ. in tema di attività pericolosa, l'odierna ricorrente sollecita invero un riesame del fatto e della prova, precluso al giudice della legittimità.

Va infatti ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte "ai fini dell'accertamento della sussistenza della



responsabilità ex art. 2050 cod. civ., il giudizio sulla pericolosità dell'attività svolta -ossia l'apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall'attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ.- quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata" (cfr. Cass., 15/02/2019, n. 4545; Cass. 1195/2007; Cass. 10268/2015), ed in forza di questo principio l'attività sportiva non è -in linea generale- una attività pericolosa, potendo essere considerata tale solo là dove abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità ovvero presenti passaggi di particolare difficoltà (così, nel caso del rafting, Cass., 26860/2023; Cass., 18903/2017).

Nel caso di specie si verte in tema di esercizi di approccio all'attività del rugby durante l'ora di educazione fisica a scuola, dei quali va valorizzato l'aspetto intrinsecamente educativo, oltre che ludico, finalizzato alla valorizzazione del gioco di squadra ed alla fiducia nei compagni, all'attenzione alle regole ed al rispetto dell'avversario, alla formazione dei giovani per una maggiore sicurezza di sé nel raggiungimento degli obiettivi, conformemente alla *ratio* del nuovo ultimo comma dell'art. 33 Cost. (inserito dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1), che recita "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme" ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell'educazione, nell'inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di tutti i cittadini.



5. Il secondo motivo è inammissibile.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il motivo con cui si denuncia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., 17/05/2006, n. 11501).

Il motivo in scrutinio censura l'impugnata sentenza per omessa applicazione al caso di specie dell'art. 1218 cod. civ. al fine di affermare che "la responsabilità da contatto sociale qualificato dell'Istituto scolastico affidatario, sul quale gravano i doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono il controllo e la vigilanza del minore o dell'incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, a prescindere dalla sussistenza di un vincolo contrattuale effettivo o meno (Cass. civile, sez. III, ordinanza 26 luglio 2019, n. 20285). È pertanto da ascriversi la totale responsabilità per l'occorso agli insegnanti e per l'effetto



all'istituto scolastico, per non aver predisposto ~~tutte le tutele~~ ^{nei fatti} necessarie e vigilato adeguatamente sui minori coinvolti per cui è causa" (p. 12 del ricorso), ma l'impugnata sentenza, con motivazione omogenea anche alla natura contrattuale della responsabilità, ha escluso la ricorrenza di qualsivoglia responsabilità dell'istituto scolastico, per avere il medesimo provato di aver adottato tutte le cautele necessarie e per essersi il sinistro verificato a causa della condotta repentina e non evitabile delle alunne della squadra avversaria a quella della odierna ricorrente.

6. Il terzo motivo è inammissibile.

Deduce il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. in presenza di cd. "doppia conforme" e dunque in violazione dell'art. 348-ter cod. proc. civ. (v. Cass., 09/08/2022, n. 24508: "Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse; v. anche Cass. 5528/2014).

Inoltre, fa riferimento alla "omessa, insufficiente motivazione", mentre, a seguito della riforma dell'art. 360 cod. proc. civ. avvenuta con l'art. 54 del d.l. 83/2012, il vizio di motivazione che può essere denunciato in cassazione consiste nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", evenienze queste che l'impugnata sentenza non presenta, ed esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. Un., 8053/2014).

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.



8. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le parti intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 maggio 2024.

Il Presidente
GIACOMO TRAVAGLINO

